



L'Ordine dei farmacisti è un ente pubblico che svolge un'attività pubblica con strumenti pubblici

A CURA DELLO STUDIO
DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

Una recente decisione del Giudice amministrativo (Tar Puglia, Lecce, 13 novembre 2007, n. 3825) in materia di contributi dovuti all'Ordine professionale dei farmacisti offre l'occasione per ribadire la natura di tale ente esponenziale della professione farmaceutica: Ordine dei farmacisti, che deve essere tenuta ben distinta da quella di un sindacato di farmacisti, con ogni con-

seguenza sulle diverse attribuzioni (talora disconosciute, vedi *Punto Effe* del 27 settembre 2007: *Damnatio memoriae?*).

La questione, attinente alla riscossione dei contributi ordinistici, è stata risolta nel senso che un ente pubblico locale, qualora intenda affidarne il relativo servizio in maniera diversa da quella ordinaria (e cioè rispetto a quella disciplinata dalla legge sulla ri-

Il tributo dovuto

scossione delle imposte dirette), deve adottare un apposito regolamento interno «non potendosi ammettere che operi in assenza di disposizioni organizzative e che queste non prevedano, per l'affidamento del servizio in questione, l'obbligo del ricorso a procedure selettive, costituendo un principio generale dell'ordinamento quello per cui i soggetti pubblici, allorché debbono operare scelte che possano favorire un soggetto privato a scapito di altri, sono tenuti ad operare in modo imparziale e trasparente».

Per affermare un tale principio, che trascende la materia del contendere, ma si pone come un "principio generale" che informa tutta l'attività di un Ordine professionale, il Giudice amministrativo ha postulato in via preliminare che «l'Ordine dei farmacisti è un ente pubblico locale (non territoriale) che viene considerato associativo in quanto esponentiale di una categoria di professionisti, ma svolge un'attività di carattere pubblicistico ed opera con strumenti pubblici».

LA CASTA CHE NON C'È

Il che fa eco alla decisione del supremo organo di Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, 16 marzo 2004, n. 1344, che pur non riguarda l'Ordine dei farmacisti, ma ha portata generale) secondo cui: «l'Ordine professionale è pacificamente considerato un ente pubblico associativo, esponentiale di una categoria di professionisti, che svolge una attività di carattere pubblicistico ed opera con strumenti pubblici, sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia: ad esso la legge affida, appunto, la rappresentanza della categoria (nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale) e numerose attribuzioni (specificamente definite: nde), così che, se è ben vero che costituisce un'impresa qualsiasi entità che eserci-

ta un'attività economica, a prescindere dal proprio "status" giuridico e dalle sue modalità di finanziamento e che un'attività economica è costituita da qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, contro retribuzione e con assunzione dei rischi finanziari connessi, è altrettanto vero e fondato il rilievo che gli Ordini professionali, come del resto tutti gli enti pubblici, possono agire solo nell'ambito dei poteri loro conferiti dalla legge e che non è invero rinvenibile alcuna espressa previsione normativa che legittimi l'Ordine professionale ad esercitare un'attività economica, che non è coesistente alle attribuzioni innanzi indicate e non è dunque funzionale al concreto espletamento dei compiti ed alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ente stesso.

È, pertanto, da ritenersi preclusa all'Ordine professionale sia in connessione con detti compiti istituzionali ad esso affidati (che trovano la loro fonte esclusivamente nelle attribuzioni che la legge gli conferisce con il solo fine di dare effettività alla "protezione" legale della professione), sia in ragione dei conseguenti ed inevitabili effetti distortivi, che un tale esercizio di attività economica provocherebbe sul regime concorrenziale».

Tale assunto appare decisivo per ribadire sul piano concettuale, prima ancora che sul piano operativo, la funzione dell'Ordine professionale, che viene invece misconosciuta da chi, nelle logiche della concorrenza e del mercato, la ritiene ancora corporativa o di casta, quando per contro il Giudice delle Leggi ha definito nella fattispecie solo "marginali" gli aspetti imprenditoriali rispetto a quelli attinenti al servizio farmaceutico (Corte Costituzionale, 28 marzo 2008, n. 76; Corte Costituzionale, 14 dicembre 2007, n. 430), che viene garantito, come

servizio pubblico e sociale (Corte Costituzionale, 28 dicembre 2006, n. 448), dalla professione farmaceutica, di cui l'Ordine professionale è l'ente pubblico esponentiale.

FINALITÀ PUBBLICHE E LIBERO MERCATO

A ragione di ciò, all'Ordine professionale è dovuto "un tributo" - che rammenta quello dell'affresco di Masaccio (iscritto all'Arte dei Medici e Speciali della Repubblica fiorentina) - per assolvere con strumenti pubblici alle finalità pubbliche cui è deputato: *id est*, per garantire la moralità e l'appropriatezza (in termini di efficienza, efficacia ed economicità) della prestazione professionale richiesta al farmacista in un settore strategico, che viene organizzato a tutela di un diritto di tutti e di ciascuno, costituzionalmente garantito come il diritto alla salute che si traduce in un dovere di salute (articolo 32, Costituzione) e assicurato attraverso un'impresa finalizzata all'interesse generale (articolo 41, Costituzione), nel rispetto della stessa normativa comunitaria sul libero mercato, che recede rispetto agli aspetti deontologici della prestazione farmaceutica (Corte Giustizia CEE, 15 dicembre 1993, C-292/92, *Landesapothekerkammer Baden Wuerttemberg*).

